



Città di Riposto
(Città Metropolitana di Catania)

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN MODALITÀ TELEMATICA E MISTA
DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA***

Approvato con deliberazione di G. C. n. __ del __.__.____

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Definizioni e presupposti</i>	» 3
Art. 3 - <i>Requisiti tecnici minimi</i>	» 3
Art. 4 - <i>Convocazione delle sedute</i>	» 4
Art. 5 - <i>Svolgimento delle sedute</i>	» 4
Art. 6 - <i>Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica</i>	» 5
Art. 7 - <i>Verbale di seduta</i>	» 5
Art. 8 - <i>Norma di rinvio</i>	» 5
Art. 9 - <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	» 5

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza o modalità telematica o a distanza, delle riunioni della Giunta della Città di Riposto.

2. Le sedute possono essere svolte in modalità telematica su decisione assunta dal Sindaco ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

Art. 2

Definizioni e presupposti

1. Ai fini del presente Regolamento, per “sedute in modalità telematica” o a distanza o in videoconferenza o da remoto si intendono le riunioni della Giunta che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l’organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

2. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, saranno utilizzati dei programmi reperibili nel mercato idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. L’ente può provvedere a sostenere tali oneri direttamente.

3. Le riunioni possono essere svolte in forma mista, ovverosia con una parte dei partecipanti presenti nella sede dell’ente ed una parte a distanza. Lo svolgimento esclusivamente con modalità telematica e lo svolgimento in modalità mista devono essere previsti nella convocazione.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la segretezza della riunione.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files, link e altro materiale informatico.

Art. 4

Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento comunale.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e/o in forma mista.

3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in modalità telematica, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento; l'informativa sul trattamento dei dati personali è presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti la Giunta mediante appello nominale.

3. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Sindaco con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal Regolamento, dallo Statuto e/o dalla legge.

4. Fatto salvo il deposito di atti previsto da norme regolamentari specifiche la presentazione di eventuale ulteriore documentazione può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Sindaco, al Segretario ed ai Servizi Istituzionali prima dell'apertura della riunione.

5. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Sindaco, esponendo a coloro che sono collegati a distanza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia.

6. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

7. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

8. All'atto del collegamento, su richiesta del Sindaco, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 6

Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.

3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti (sessanta minuti in caso di particolari necessità dichiarate dallo stesso) dalla sua sospensione.

Art. 7

Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta devono essere riportate:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, dell'ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana e dei Regolamenti comunali.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione della Giunta ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.